



Gravedona ed Uniti, 31.03.2026

Ai Sigg SINDACI

e, p. c.,

Ai Comandi Carabinieri di:
Dongo, Gravedona ed Uniti, Menaggio,
Porlezza e S. Bartolomeo V.C. (CO)

Al Distaccamento VV.FF. di:
Dongo e Menaggio (CO)

Alle Stazioni Carabinieri Forestali di:
Gera Lario, Carlazzo e Menaggio (CO)

**Ai Capisquadra del Gruppo
Intercomunale
di Protezione Civile e A.I.B.**

Alle G.E.V.

- LORO SEDI -

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.

Si informa che, con odierna disposizione prot. Y1.2026.0006776 a firma del Direttore Generale della Direzione Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia, **è stata emessa la dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi a partire dalle ore 15 del 31/03/2026.**

Pertanto, visti:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo oltre che degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e l'art. 10, commi 5, 6 e 7, che definiscono i divieti nei periodi a rischio e le sanzioni previste;
- la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" ed in particolare: l'articolo 45, comma 4, come modificato dall'art.10, comma 1 della legge regionale 19/2014 che attribuisce al Direttore Generale competente, in occasione di condizioni meteorologiche e ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, la dichiarazione dello "stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale" disponendo

COMUNE DI VALSOLDA
Protocollo Arrivo N. 1799/2026 del 31-03-2026
Doc. Principale - Class. 6.10 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

le prescrizioni necessarie; l'art. 61 della L.R. 31/2008, che stabilisce le sanzioni per le trasgressioni ai divieti vigenti nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;

- il Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed in particolare l'art. 5 "Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi";
- il D.Lgs 19 agosto 2016, n. 177 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- la deliberazione della Giunta Regionale 1° luglio 2025, n. XII/4658, che approva il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2025-2028, ed in particolare il cap. 4 del citato Piano che definisce:
- le modalità di definizione del rischio di incendio boschivo (Sezione 5.4)
- i periodi a rischio di incendio boschivo (Sezione 5.4)
- i divieti e le sanzioni (Sezione 6.4)
- le aree a rischio di incendio boschivo (consultabile con il servizio "Rischio Incendio Boschivo" sul Geoportale della Lombardia;
- la legge 8 novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 "Disposizione regionali in materia di Protezione Civile";

Ne consegue che per tutta la durata del periodo di alto rischio su tutto il territorio regionale, in applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, nonché dagli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008, e alla Legge 8 novembre 2021, n. 155 " Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile" **su tutto il territorio regionale, nei territori boscati e ad una distanza inferiore a m. 100 da questi, senza eccezione alcuna e a qualsiasi ora del giorno, è VIETATO ACCENDERE FUOCHI, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli od inceneritori che producano braci o faville, fumare o compiere qualsiasi altra azione che possa creare pericolo di incendio.**

I Sigg. Sindaci sono invitati a comunicare tempestivamente l'attivazione del periodo di rischio a tutta la popolazione utilizzando tutte le iniziative più idonee per rendere pubblica tale indicazione anche attraverso i mezzi di informazione.

Le Autorità militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli incendi.

I volontari della squadra antincendio e le G.E.V. sono mobilitati affinché possano fornire la consueta collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli incendi.

Le GEV della scrivente Comunità Montana svolgeranno mirati servizi in applicazione delle disposizioni in oggetto.

Con i migliori saluti.

Il Resp.le Servizio PC/AIB
 Dott. Marco Testa

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

COMUNE DI VALSOLDA
Protocollo Arrivo N. 1799/2026 del 31-03-2026
Doc. Principale - Class. 6.10 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente